

Circolare 22/2022

Verona – marzo 2022

## **ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Con la circolare n. 29/2022 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l'Inps con D.I. 104125/2019.

Con riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale, anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto. Il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 prevede che, dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, assicurino la prestazione di un "assegno di integrazione salariale" in luogo dell'assegno ordinario precedentemente previsto (si veda in merito l'informativa speciale "Il punto (parziale) dell'Inps sugli ammortizzatori sociali" pubblicata il 7 febbraio 2022, relativa alla circolare Inps n. 18/2022).

L'accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fis, pertanto, come già chiarito nella circolare Inps n. 77/2021, dalla data di operatività del Fondo (20 maggio 2021), i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell'obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del Fis, inclusi i profili contributivi (si veda anche l'informativa sulla circolare Inps n. 16/2022 a pagina 40).

Dato che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi intervenuti dal 5 maggio 2021. In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19" ex L. 178/2020 e D.L. 41/2021, rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 (28 settembre 2021), data dalla quale è venuta meno la possibilità di presentare domanda al Fis.

I datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno, in sostituzione, aderire al Fondo per le attività professionali e non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo di provenienza dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti ai Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige restano dagli stessi acquisiti.

Con le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 l'Inps ha fornito indicazioni per l'individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo. La contribuzione versata nel periodo intercorrente tra la data di

entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “*previa costituzione di specifiche riserve finanziarie*”, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.

Con la circolare n. 77/2021 è stata illustrata, altresì, la disciplina del Fondo e sono state fornite le istruzioni relative alle modalità di finanziamento delle prestazioni.

Con la circolare n. 29/2022, infine, l'Istituto di previdenza fornisce, come detto, le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo, incluse le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

## Assegno di integrazione salariale

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato o a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

### Condizioni di accesso alla prestazione

Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Nello specifico, le prestazioni devono essere erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, o di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l'aliquota di contribuzione può essere modificata con D.D. dei Ministeri del lavoro e dell'economia. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Per l'accesso all'assegno di integrazione salariale il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione, finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 20 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.

Solo qualora l'assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l'accesso alla prestazione è necessario che sia raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro 3 giorni

	<p>dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell'accordo.</p> <p>Per le causali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con le circolari Inps n. 28/2021 e 72/2021 sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all'assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali "COVID-19" sono finanziate con le risorse statali.</p>
Beneficiari	<p>All'assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari.</p> <p>L'accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>L'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all'impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione.</p> <p>A tale ultimo riguardo, si precisa che, ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo, sarà sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.</p>
Cause d'intervento	<p>L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21, D.Lgs. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;</li><li>• situazioni temporanee di mercato;</li><li>• riorganizzazione aziendale;</li><li>• crisi aziendale;</li><li>• contratti di solidarietà.</li></ul> <p>Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria saranno valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 95442/2016, e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del lavoro 94033/2016, adottato per l'approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di Cigs (in merito si vedano le circolari Inps n. 139/2016 e n. 130/2017).</p>

Misura della prestazione	<p>La misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all'importo della prestazione dell'integrazione salariale, con il relativo massimale, perciò è dovuto nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che, per l'anno 2022, è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cigo.</p> <p>Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell'integrazione salariale attualmente pari al 5,84%.</p>
Durata dell'intervento	<p>Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.</p> <p>Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali ex articolo 21, commi 1, D.Lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.</p> <p>Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.</p>
Contribuzione correlata	<p>Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.</p> <p>Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (si veda la circolare Inps n. 9/2017).</p>
Contributo addizionale	<p>In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori.</p> <p>La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.</p>
Termini e modalità di presentazione della domanda	<p>La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica sul sito Inps, non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa (si vedano, in particolare, il messaggio Inps n. 3240/2021, nonché le circolari Inps n. 122/2015 e n. 201/2015).</p>
Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle	<p>Una volta deliberata la concessione dell'intervento, la Struttura Inps territorialmente competente in base all'unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori</p>

prestazioni	<p>interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite pec e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale. In fase di prima applicazione, l’iter sarà gestito a livello centrale.</p> <p>Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A tale ultimo fine il Legislatore ha stabilito termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;</li><li>• dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.</li></ul> <p>Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.</p> <p>Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie; entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi UniEmens.</p>
Reddito da attività lavorativa	<p>In assenza di specifiche disposizioni in materia, sono richiamate le disposizioni generali vigenti (circolari Inps n. 130/2010, nonché n. 18/2022 per le novità della Legge di Bilancio 2022).</p> <p>Con riferimento all’obbligo del lavoratore di comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM). In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla circolare Inps n. 201/2015.</p>
Rapporto con altre prestazioni	<p>Con l’assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era dovuto l’assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale “COVID-19”. La Legge di Bilancio 2022 ha, però, previsto che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori beneficiari spetti l’Anf, ricordando che dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico universale in sostituzione dell’Anf per nuclei con figli e diverse altre prestazioni.</p> <p>Per quanto riguarda la conciliabilità con altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Cigo (sul punto, circolare Inps n. 130/2017).</p>
Politiche attive	<p>A seguito della comunicazione alle parti sindacali per l’avvio della procedura, le parti contattano, attraverso le strutture della bilateralità di settore, i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.</p>

## Istruzioni operative

L'Inps ha predisposto un'apposita procedura in grado di gestire tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il "Sistema Unico" per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.

Istruttoria della domanda	<p>All'atto della ricezione delle istanze, le Strutture territoriali Inps competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la completezza della domanda;</li><li>• l'appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;</li><li>• la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;</li><li>• la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;</li><li>• il rispetto dei termini di presentazione della domanda;</li><li>• l'integrabilità della causale.</li></ul> <p>Le domande possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo. In ogni caso, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.</p> <p>Terminati gli adempimenti istruttori, è predisposta la relazione con la proposta di delibera per l'invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l'adozione della relativa delibera.</p> <p>Nella fase di avvio dell'operatività del Fondo l'intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite dall'Inps le istruzioni operative per l'avvio della gestione da parte delle Strutture territoriali.</p>
Delibera di concessione	<p>La concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo, ma l'esecuzione delle decisioni adottate può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell'Inps nel termine di 5 giorni, con l'indicazione della norma che si ritiene violata. Entro 3 mesi il presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.</p> <p>I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.</p>

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*